

## SOMMARIO

<b>Statuto dei diritti del contribuente</b>	pag. 02
<b>Privacy: i diritti degli interessati</b>	pag. 09
<b>Unione europea: la Carta dei diritti fondamentali</b>	pag. 16
<b>IRPEF: diritto d'abitazione nella casa coniugale</b>	pag. 22
<b>Imposta sul valore aggiunto</b>	pag. 24
<b>Debito erariale concordato: garanzie per il pagamento rateale</b>	pag. 28
<b>Il codice delle assicurazioni private</b>	pag. 33
<b>Contratto di inserimento: tagli contributivi</b>	pag. 40
<b>Modulo CUD 2006</b>	pag. 46

### FINANZA UNITA Edizione annuale n.7

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.  
Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:  
FIM SERVICE S.N.C.  
Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)  
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it

**Editore:** FIM SERVICE S.N.C.  
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)  
info@fimservice.it

**Direttore Responsabile:**  
Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)  
**Direttore Tributario:** Rosario Morgante  
**Redattori:** Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

**Stampa:** Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

**Abbonamenti:**  
Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione  
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.  
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990  
Registro dell'Imprese di Milano iscrizione n. 293524  
Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96  
Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.  
Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati  
Numero Verde: 800-015.055  
Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

## Statuto dei diritti del contribuente

L'articolo 53, primo comma, della Costituzione così recita: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

Il prelievo fiscale è dunque un aspetto sostanziale del concetto stesso di cittadinanza: nessuno può sottrarsi ai doveri imposti dalle leggi tributarie. I cittadini, tuttavia, non vanno considerati come meri destinatari di obblighi, come se si trattasse di servi assoggettati all'arbitrio del "dominus". Ad essi devono anche essere riconosciuti alcuni diritti fondamentali.

La tutela accordata ai diritti dei contribuenti poggia su diversi principi enunciati nella Costituzione. Assumono un rilievo centrale, in particolare, le massime costituzionali riguardanti il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, strettamente connesse al principio che postula l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Nel 2000, per dare concreta attuazione a questi fondamenti, è stata promulgata la legge n. 211, meglio nota come "Statuto dei diritti del contribuente".

Il varo dello Statuto costituisce, idealmente, l'atto conclusivo di un processo di rinnovamento del sistema tributario avviato quasi dieci anni prima. Nel 1991, con la legge n. 358, sono state infatti introdotte norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze, ispirate a requisiti come la trasparenza e la massima semplificazione.

Il perseguimento di tali finalità, in virtù della legge n. 212/2000, diventa un'esigenza prioritaria.

Sono riconducibili al principio della semplificazione, per esempio, la rimessione nei termini già scaduti, la tutela della buona fede e la prescrizione che impone all'Amministrazione finanziaria di non richiedere ai contribuenti informazioni o documenti già in suo possesso. Il principio della trasparenza, invece, trova applicazione nell'articolo 7 della legge n. 212, che esige la chiarezza e la motivazione degli atti (nel rispetto dei criteri dettati dalla sopra citata legge n. 358/1991), e nelle altre disposizioni che tutelano il diritto alla corretta infor-

mazione.

Merita una menzione, infine, il Garante del contribuente, istituito presso ogni direzione regionale delle entrate. Si tratta di un organo collegiale che vigila sul comportamento degli uffici tributari e segnala alle autorità competenti le carenze e le disfunzioni dell'azione amministrativa. La figura del Garante è disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 212.

**“I cittadini, tuttavia, non vanno considerati come meri destinatari di obblighi, come se si trattasse di servi assoggettati all'arbitrio del "dominus"”**



Legge 27 luglio, n. 212

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000

## "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"

### Art. 1.

#### Principi generali

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

### Art. 2.

#### Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rin-

vio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

### Art. 3.

#### Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

### Art. 4.

#### Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria

1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi nè prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

### Art. 5.

#### Informazione del contribuente

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

**Art. 6.****Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze

su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**Art. 7.****Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

**Art. 8.****Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per

i quali attualmente non è previsto.

**Art. 9.****Rimessione in termini**

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

**Art. 10.****Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

